

**Allegato n. 1 alla polizza n. 2012-170486 Libro Matricola generica per
veicoli a motore**

**POLIZZA KASKO
CONTRAENTE: FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audio-fono-visivi subiti da:

- Motoveicoli (Motostaffette) e vetture, non di proprietà della Federazione, utilizzati dalle motostaffe, giudici, tesserati e/o volontari per conto della contraente in occasione di gare e manifestazioni, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio.
in conseguenza di
- collisione con altri veicoli;
- urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili;
- ribaltamento e uscita di strada.

ART. 2 - Delimitazione dell'assicurazione.

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 con **applicazione di scoperto 10% e franchigia minima di € 250,00** per ogni motoveicolo e/o veicolo assicurato e con un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, fermo restando comunque che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.

Valore a nuovo esteso a 12 mesi dalla data di prima immatricolazione e, limitatamente a carrozzeria e selleria, a 5 anni.

Potranno essere compresi in copertura i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.

L'assicurazione non è operante:

- se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;



- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che questo ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle ruote (cerchi, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

ART. 3 - Validità dell'assicurazione.

Le garanzie della presente polizza sono operante cinque ore prima dell'inizio della competizione e fino a cinque ore dopo la fine della stessa alle seguenti condizioni:

- che le missioni siano regolarmente autorizzate dalla Federazione Ciclistica Italiana e/o dagli organi periferici;
- che le missioni stesse siano riportate sul Registro Ufficiale della Contraente e/o degli organi periferici;
- che nel predetto Registro siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:
 - 1) generalità del
 - 2) targa del motociclo e veicolo;
 - 3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;

che la denuncia di sinistro, presentata dalla Contraente e sottoscritta anche dall'Assicurato, contenga in allegato copia del documento da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'Ente.

ART. 4 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell'Est (ex Russia ed ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra.

ART. 5 - Modalità per la denuncia dei sinistri.

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dal Contraente al Broker entro 3 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché, gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

ART. 6 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata al Broker che ha in carico la polizza.

ART. 7 - Determinazione dell'ammontare dei danni.

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "Primo Rischio Assoluto", in caso di Danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del motociclo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero motoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di € 5.000,00.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a € 5.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove la stessa rappresenterà un costo per l'Assicurato.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Dall'importo liquidabile a termini di polizza, verrà dedotto uno scoperto del 10% del danno, con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.

ART. 8 - Riparazioni. Reintegrazione in forma specifica.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il mezzo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

ART. 9 - Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla compagnia e



dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti liquidatori, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito liquidatore; quella del terzo arbitro è a carico della Società Reale Mutua di Assicurazioni e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo a quest'ultimo spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

ART. 10 - Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.).

ART. 12 - Assicurazioni complementari.

La garanzia prestata con la presente polizza non può essere oggetto di copertura assicurativa con altre Società per le quote di rischio lasciate a carico dell'Assicurato (franchigie, scoperti e simili).

ART. 13 - Dolo

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.



ART. 14 - Pagamento del premio. Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione.

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme le scadenze stabilite nel contratto.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate dietro rilascio di quietanze dalle quali risulti la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore

dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferma restando la scadenza contrattualmente stabilita.

Trascorsi 30 gg. da quello di scadenza del premio, la Società Reale Mutua di Assicurazioni, ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi maturati ai sensi dell'Art.1901 C.C. - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Non vi è obbligo alcuno da parte della Società Reale Mutua di Assicurazioni di dare avviso al Contraente delle scadenze dei periodi assicurativi o di sollecitare allo stesso il pagamento dei premi dovuti, per cui nessun diritto può essere invocato dal medesimo per i mancati avvisi o solleciti di cui sopra.

ART. 15 - Pagamento del premio. Criteri di determinazione.

Il premio annuo imponibile minimo anticipato, presupponendo un numero preventivo di soggetti assicurati di 2000 viene provvisoriamente e riduttivamente stabilito in € 17.621,15 che rimarranno comunque acquisite, salvo conguaglio da effettuare sul numero dei soggetti che definitivamente ed effettivamente usufruiranno della copertura e sulla base di un premio imponibile convenuto di € 17.621,15 ad assicurato.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione, onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente consegnerà alla Compagnia il dato consuntivo dei soggetti assicurati nel corso del periodo in osservazione desunto dall'apposito Registro.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice mentre le

differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'assicurato con adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

ART. 16 - Durata del contratto.

Il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

ART. 17 - Competenza territoriale.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell'Assicurato.

ART. 18 - Imposte e tasse.

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

ART. 19 - Diritto di surrogazione.

La Compagnia conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

ART. 20 - Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Fatto in triplice esemplare in Torino, 26/01/2010

Con la presente Appendice, che forma parte integrante e sostanziale della polizza cui si riferisce, le Parti convengono che:

A) a parziale modifica di quanto riportato all'art. 1 - **Oggetto dell'assicurazione** si precisa che la Compagnia si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e gli audio-fono-visivi subiti da:

Motoveicoli e vetture, non di proprietà della Federazione, utilizzate dalle moto staffette tesserate FCI, direttori di corsa, di organizzazione, giudici, condotte dagli stessi o da volontari autorizzati alla guida, in occasione di gare e manifestazioni, limitatamente al tempo e alle funzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni del servizio (vedi art. 3 - Validità dell'assicurazione).

Fermo il resto.

B) a parziale modifica di quanto riportato all'art. 2 - **Delimitazione dell'assicurazione** si precisa:

- che le garanzie sono prestate in favore della Federazione o dei proprietari di veicoli o motoveicoli;
- Sono compresi in copertura i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.
- L'assicurazione non è operante:
 1. se il motoveicolo e/o veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge.
 2. se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti;
 3. se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi di missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che questo ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Fermo il resto

C) a parziale modifica di quanto riportato all'art. 3 - **Validità dell'assicurazione** si precisa che le garanzie della presente polizza sono operante cinque ore prima dell'inizio della competizione e fino alla conclusione della stessa alle seguenti condizioni ovvero al passaggio della vettura che sancisce la fine della competizione:

- che le missioni siano regolarmente autorizzate con le procure federali (modulo on-line, designazione ect) dalla Federazione Ciclistica Italiana e/o dagli organi periferici;

- che le missioni stesse siano ricomprese nel calendario di eventi federali;

- che nella modulistica federale siano evidenziati, per singola missione, i seguenti dati:

1) generalità del

2) targa del motociclo e veicolo;

3) luogo, data ed ora di inizio e termine della missione;

- che la denuncia di sinistro, presentata e sottoscritta dall'assicurato, contenga in allegato copia del documento da cui risultino i dati relativi alla missione e ove previsto dalla Federazione confermati da organismi della Contraente.

D) a parziale modifica di quanto riportato all'art. 5 - **Modalità per la denuncia dei sinistri** si precisa che I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dall'assicurato al Broker entro 15 giorni dall'evento.

E) a parziale modifica di quanto riportato all'art. 7 - **Determinazione dell'ammontare dei danni** si precisa che, in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno delle parti del veicolo e/o motoveicolo danneggiato o distrutto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero veicolo o motoveicolo al momento del sinistro e con il massimo in ogni caso di € 5.000,00. In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'auto o motoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore a € 5.000,00.. Fermo il resto

0

F) a parziale modifica di quanto riportato all'art. 9 - **Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo** si precisa che la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo con il soggetto danneggiato ovvero - quando sia richiesto - mediante periti nominati rispettivamente dalla compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Fermo il resto.

G) a parziale modifica di quanto riportato all'art.14 - **Pagamento del premio. Decorrenza dell'assicurazione** e periodo di assicurazione si precisa che la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme le scadenze stabilite nel contratto.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate dietro rilascio di quietanze dalle quali risulti la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

Se alle scadenze convenute non vengono pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferma restando la scadenza contrattualmente stabilita.



Trascorsi 30 gg. da quello di scadenza del premio, la Compagnia ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto - fermo il diritto ai premi maturati ai sensi dell'Art.1901 C.C. - o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il premio contrattualmente previsto è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Non vi è obbligo alcuno da parte della Compagnia di dare avviso al Contraente delle scadenze dei periodi assicurativi o di sollecitare allo stesso il pagamento dei premi dovuti, per cui nessun diritto può essere invocato dal medesimo per i mancati avvisi o solleciti di cui sopra.

H) a parziale modifica di quanto riportato all'art. 15 - Pagamento del premio. Criteri di determinazione, si precisa che:

- entro 60 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Compagnia tutti i dati necessari.
- le differenze attive a favore della Compagnia dovranno essere corrisposte dalla Contraente entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Compagnia in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza.
- alla scadenza annuale del contratto, se il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
- la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato e la Contraente sono tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. Fermo il resto

Ferme le altre condizioni normative ed economiche previste dalla presente polizza in corso.

